



---

# **COMUNE DI FOLGARIA**

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

---

## **REGOLAMENTO**

### **Comitato dei giovani**

---

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 13 DI DATA 31.07.2019**

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

### Art. 1 - ISTITUZIONE E FINALITÀ

Il Consiglio Comunale, al fine di favorire la partecipazione dei giovani residenti nel Comune di Folgaria alla definizione delle scelte a loro rivolte, istituisce il Comitato dei giovani al quale possono aderire i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni. Il Comitato dei giovani rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla vita del Comune ed è un organo principalmente consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale. Pertanto, ha come scopo generale quello di fornire sostegno al mondo giovanile e favorire la partecipazione dei giovani alla vita della società comunale.

Il Comitato dei giovani esercita le proprie funzioni in piena autonomia, operando in stretta collaborazione con i giovani e si avvale dell'operato dell'Assessorato alle Politiche Giovanili affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli enti e organi competenti.

### Art. 2 - COMPITI DEL COMITATO DEI GIOVANI

Il Comitato dei giovani esprime proposte ed elabora progetti inerenti le problematiche delle realtà giovanili del Comune di Folgaria e fornisce pareri sui relativi argomenti trattati in Consiglio Comunale. In particolare opera, attraverso il sostegno dell'Assessorato alle Politiche Giovanili, per favorire le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e di socializzazione dei giovani.

Il Comitato dei giovani può raccogliere e diffondere materiale e informazioni per perseguire gli scopi per cui è costituito. Il Comitato dei giovani può svolgere attività di osservazione e ricerca per la conoscenza della condizione giovanile nel territorio comunale.

Il Comitato dei giovani collabora, inoltre, con il Piano Giovani di Zona (PGZ) della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.

### Art. 3 – ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Il Comitato può essere composto da un massimo di nove rappresentanti. Deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i generi. I membri del Comitato devono preferibilmente rappresentare tutto il territorio del Comune.

I Consiglieri Comunali in carica non possono far parte del Comitato.

Il Presidente del Consiglio Comunale in collaborazione con le Associazioni del territorio convoca l'assemblea costitutiva del Comitato dei Giovani con almeno 15 giorni di preavviso mediante

pubblicazione agli albi comunali, negli spazi riservati alle pubbliche affissioni nonché attraverso il sito internet del Comune e relative pagine social.

Possono partecipare all'Assemblea costitutiva i giovani residenti di età compresa tra i 16 e i 35 anni di età. Saranno nominati due scrutatori a garanzia del regolare svolgimento del voto ed un segretario verbalizzante.

In base al numero di candidature, sarà deciso il numero di componenti del Comitato. Sarà verificata la loro eleggibilità. Se il numero delle candidature corrispondesse con il numero dei componenti da eleggere il Presidente potrà chiedere la ratifica per alzata di mano; in caso contrario si procederà con il voto a scrutinio segreto con la possibilità di esprimere al massimo due preferenze. Seguirà lo spoglio delle schede cui seguirà la proclamazione degli eletti.

Il Presidente dell'assemblea ne darà tempestiva comunicazione al Sindaco.

#### Art. 4 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CONSULTA E DEL SEGRETARIO

Il Presidente del Comitato ed il Segretario saranno eletti dai componenti nella prima riunione successiva alla loro elezione, riunione convocata dal Presidente del Consiglio comunale o suo delegato.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato e lo rappresenta, risponde dell'attuazione delle decisioni, si rapporta con il Sindaco e con l'Assessore delegato e provvede ad una relazione annuale dell'attività del comitato.

#### Art. 5 – FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Il Comitato si riunisce periodicamente, di norma, almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente. Il Presidente, inoltre, convoca il Comitato dei giovani del territorio su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato.

Le convocazioni devono essere scritte e comunicate agli aventi diritto secondo le modalità stabilite dal Comitato. La convocazione deve essere pubblicata sul sito internet del Comune e sulle pagine social istituzionali.

Le sedute del Comitato si intendono valide in presenza dei 2/3 dei componenti con diritto di voto.

Alle riunioni del Comitato partecipa di diritto l'Assessore alle Politiche Giovanili.

Le sedute del Comitato sono pubbliche. Il pubblico può intervenire quando il Presidente lo ritiene opportuno.

Il Comitato approva a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. In caso di votazione con parità di favorevoli e contrari, la proposta si intende respinta.

#### Art. 6 – ASSEMBLEA DEI GIOVANI

L'Assemblea è composta da tutti i giovani residenti di età compresa tra i 16 e i 35 anni di età e rappresenta l'organo consultivo del Comitato. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Comitato lo ritenga opportuno ed almeno una volta all'anno. La convocazione dell'Assemblea avviene con pubblicazione dell'avviso sul sito internet del Comune e pagine social istituzionali. L'Assemblea in quanto organo consultivo non delibera e non necessita di quorum costitutivi.

#### Art. 7 - DURATA IN CARICA DEL COMITATO

Il Comitato rimane in carica sino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione comunale. Il parziale rinnovo, ovvero la sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti (saranno considerati tali i componenti assenti dalle sedute per dodici mesi), sarà fatto ripescando nell'ordine i candidati non eletti. In assenza di surroganti sarà l'assemblea dei giovani ad eleggere il componente mancante. Se i mancanti fossero la maggioranza dei componenti si procederà a nuove elezioni dell'intero comitato.

#### Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione al Comitato dei giovani è gratuita e volontaria e di norma non dà diritto a rimborsi comunque denominati.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto Comunale ed alle disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.